



Al Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante « *Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/ce e 2006/70/CE) e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006*» e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che estende le previsioni dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale;

VISTO il predetto articolo 17-bis e in particolare il comma 8-ter, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale, nonché le forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del _____;

DECRETA

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Nel presente decreto

- a) **CAD**: indica il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale

- b) **OAM**: indica l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
2. Nel presente decreto si intendono:
- a) **documento di identificazione**: un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente;
- b) **prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale**: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;
- c) **Registro**: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, del decreto legislativo decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni;
- d) **sezione speciale del Registro**: la sezione del Registro di cui alla lettera c), di cui all'articolo 17-*bis*, comma 8-*bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in cui i soggetti di cui alla lettera b) sono tenuti ad iscriversi, al fine del legale esercizio della prestazione di servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;
- e) **valuta virtuale**: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto è emanato per acquisire informazioni in ordine alla dimensione e all'operatività del mercato dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale del Registro.
2. Il presente decreto si applica ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), ivi compresi gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità.

Art. 3

(Comunicazione dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al [primo luglio] 2018, chiunque è interessato a svolgere sul territorio della Repubblica italiana l'attività di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, già operativi nel territorio della Repubblica italiana alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la comunicazione di cui al presente articolo entro [sessanta] giorni dalla predetta data.
3. I soggetti di cui ai comma 1 e 2 trasmettono, con posta elettronica certificata, il formulario di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, compilato e sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, ai sensi dell'articolo 1 CAD. Nel caso in cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale siano persone giuridiche, il formulario è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. Alla comunicazione è allegata copia del documento di identificazione del firmatario.
4. L'OAM avvia la gestione della sezione speciale del Registro entro [sessanta] giorni dallo scadere del termine previsto dal comma 1 per il completamento dell'attività di primo censimento dei soggetti operanti sul mercato dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, nonché gli atti adottati dall'OAM e contenenti le specifiche tecniche e le procedure che gli interessati sono tenuti ad espletare ai fini dell'iscrizione nel Registro previsto dal predetto articolo.
5. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prescritte in capo ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 4

(Procedimento del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, riceve la comunicazione di cui all'articolo 3 e verifica la corretta compilazione del formulario, la validità dei documenti allegati e della firma elettronica qualificata o digitale, nonché il rispetto dei termini di presentazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario integrare la documentazione prevista a corredo della comunicazione, sospende per una sola volta, i termini di presentazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e provvede a darne tempestiva comunicazione per posta elettronica certificata all'interessato affinché fornisca, con la medesima modalità di trasmissione, le integrazioni richieste, entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso. Decorso tale termine, senza che l'interessato abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze considera la comunicazione come non pervenuta.

Art. 5

(Cooperazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, il Ministero dell'economia e delle finanze inoltra tempestivamente alla Guardia di finanza i dati e le informazioni inerenti i prestatori di

31 gennaio

servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalità e nei termini di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce che i dati e le informazioni di cui al comma 1 siano resi tempestivamente disponibili alla Polizia postale e delle comunicazioni che, nell'esercizio dei poteri inerenti le sue attribuzioni, ne faccia richiesta a supporto di eventuali attività di indagine riconducibili al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 6

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, _____

Il Ministro dell'economia e delle finanze

ALLEGATO 1

MODULO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELL'ESERCIZIO, SUL TERRITORIO NAZIONALE, DELL'ATTIVITA' DI PRESTATORE DI SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI VALUTA VIRTUALE

IL SOTTOSCRITTO

- **[*NOME E COGNOME*] PERSONA FISICA**
 - nome e cognome
 - luogo e data di nascita
 - residenza anagrafica e domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica
 - estremi documento d'identificazione e, ove assegnato, codice fiscale
 - indirizzo di PEC

- **[*NOME E COGNOME*] PERSONA FISICA IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA [*DENOMINAZIONE*] PERSONA GIURIDICA**
 - dati identificativi del legale rappresentante
 - nome e cognome
 - luogo e data di nascita
 - residenza anagrafica e domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica
 - estremi documento d'identificazione e, ove assegnato, codice fiscale
 - denominazione della persona giuridica
 - codice fiscale, ove assegnato
 - data di costituzione della persona giuridica
 - indirizzo di PEC

- comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 8-*ter*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, lo svolgimento, sul territorio nazionale, dell'attività di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera *ff*) , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, nonché i seguenti dati e informazioni:

- comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 8-*ter*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, il proprio interesse all'avvio, sul territorio nazionale, dell'attività di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale come definito nell'articolo 1, comma 2, lettera *ff*) , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, nonché i seguenti dati e informazioni:

- **modalità di svolgimento dell'attività:**

- sede fisica INDICARE L'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE E DELLA SEDE OPERATIVA OVE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE
- *online* INDICARE INDIRIZZO SITO WEB

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni dei dati dichiarati mediante la sottoscrizione del presente modulo, entro 10 giorni dalla variazione dei medesimi dati e con le modalità di cui all'articolo 3.

(Firma digitale autorizzata)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO:

Il presente modulo, compilato dal prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o dal soggetto interessato all'avvio della predetta attività, e sottoscritto digitalmente dal medesimo, ovvero, nel caso in cui il dichiarante sia una persona giuridica, dal legale rappresentante, deve essere inviato, unitamente a copia del documento di identificazione del firmatario, tramite PEC e entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto ministeriale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dt.direzione5@pec.mef.gov.it

Il presente modulo informatizzato è compilabile e scaricabile dal sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente indirizzo:

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_riciclaggio/